

Devono essere pubblicati online entro il 28 febbraio 2019 le somme introitate a qualsiasi titolo nel 2018 dalla Pubblica Amministrazione se complessivamente superano i 10.000 euro.

L' Obbligo per gli Enti del Terzo Settore di pubblicazione on line dei contributi pubblici ricevuti e di altre informazioni deriva dall'art. 1 commi 125-129 della Legge 124/2017, con successiva circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro che ha fornito chiarimenti affinché gli enti non profit possano ottemperare a tale obbligo in maniera corretta.

Quali soggetti devono pubblicare i contributi pubblici ricevuti ?

Sono tenuti all'obbligo di trasparenza e pubblicità i seguenti soggetti:

- imprese (comprese le imprese sociali, le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche);
- **associazioni; (compreso le Pro Loco e altri organismi Unpli)**
- fondazioni;
- ONLUS.

Le imprese possono assolvere all'obbligo inserendo le informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Le associazioni invece dovranno pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali (vedi più avanti)

Quali entrate dalla Pubblica Amministrazione bisogna pubblicare?

Devono essere rese trasparenti "*le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere*" ricevuti dalla **Pubblica Amministrazione** o da altri soggetti **pubblici** nell'anno 2018, se **complessivamente** maggiori di 10.000 euro.

In base a quanto scritto nella circolare del Ministero del Lavoro, i contributi pubblici da pubblicare devono essere quelli:

- senza vincoli di corrispettivo;
- a fronte dello svolgimento di attività o servizi.

La pubblicazione online di tali contributi prescinde dal fatto che siano assoggettati a rendicontazione nei confronti dell'amministrazione erogante.

Questo perché l'obiettivo della norma è informare la collettività sul sostegno pubblico che i vari soggetti (non profit, ma anche profit) ricevono, direttamente o indirettamente.

Proprio per questo motivo la circolare precisa che vanno pubblicati anche:

- eventuali contributi ricevuti dal 5x1000;
- eventuali "*vantaggi economici*" non monetari.

Un "vantaggio economico" non monetario potrebbe essere ad esempio l'utilizzo di un immobile di proprietà pubblica in comodato o in concessione. In questo caso il vantaggio economico può essere quantificato. **Il comodato d'uso gratuito è evidentemente un vantaggio economico di cui gode l'associazione poiché se dovesse prendere in**

affitto un immobile dovrebbe pagare un canone di locazione che attualmente non paga.

Per quantificare il vantaggio economico bisognerebbe valutare l'ammontare del corrispettivo.

Per fare questo provate a rivolgervi all'ufficio tecnico o all'assessorato al patrimonio del Comune che vi ha concesso il comodato degli spazi.

Nota: Va considerato anche il contributo della Regione Toscana se ricevuto nel dicembre 2018.

Nel dettaglio per ciascuna sovvenzione bisogna pubblicare:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale (festival X, convenzione Y, progetto Z, 5×1000, ecc.).

Attenzione: l'obbligo di pubblicazione parte quest'anno e varrà per tutti gli anni a venire (salvo future modifiche normative). **Quindi è bene segnarlo tra le scadenze importanti.**

Dove bisogna pubblicare?

Gli enti non profit possono provvedere pubblicando i dati richiesti:

- sul proprio sito internet;
- sulla propria pagina Facebook (se sprovvisti di sito);
- sul sito della **rete associativa** di appartenenza.
(NB: le Reti al momento non esistono almeno in ambito UNPLI. Sono associazioni riconosciute e non riconosciute -previste nella riforma del 3° settore- composte da 100 enti o 20 fondazioni del Terzo Settore in 5 regioni/province autonome. Devono svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale.)

Controlli e sanzioni

Le amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento all'obbligo di pubblicazione online dei contributi pubblici sono le stesse che hanno elargito i fondi ed i benefici oggetto della pubblicazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, la L.124/2017 prevedeva la **restituzione del contributo** ricevuto.

Poi però il Consiglio di Stato, con un [proprio parere](#), ha sancito che la restituzione è applicabile solo alle imprese.

Di conseguenza, ad oggi, sembrerebbe che non ci siano sanzioni in capo agli ETS e alle associazioni in genere.

(articolo tratto da www.Saonara3punto0.it)